

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

| INDICE | | PAG. |
|---|---|---------------|
| | PAG. | |
| Congedi: | | |
| PRESIDENTE | 904 | |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | | |
| BERLOFFA ed altri: Inclusioni delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano tra gli Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692. (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (2161-B) | 904 | |
| PRESIDENTE | 904 | |
| DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 904 | |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | | |
| Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2515) | 904 | |
| PRESIDENTE | 904, 905 | |
| GITTI, <i>Relatore</i> | 904, 905 | |
| DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 905 | |
| Proposte di legge (Seguito della discussione): | | |
| PASTORE e MORELLI: Tutela del lavoro a domicilio; | | |
| DI VITTORIO ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio (709). | 916 | |
| PRESIDENTE | 916, 922, 925 | |
| BUTTÈ, <i>Relatore</i> | 916, 922 | |
| | | PAG. |
| | NOCE TERESA | 917 |
| | REPOSSI | 917, 922 |
| | GITTI | 918 |
| | ZACCAGNINI | 918, 921 |
| | RAPELLI | 919, 921 |
| | SCARPA | 920 |
| | DAZZI | 921 |
| | MAGLIETTA | 921 |
| | DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 923 |
| | Proposte di legge (Discussione e rinvio): | |
| | PASTORE e MORELLI: Pagamento mensile anticipato delle rate di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (701) | 925 |
| | PRESIDENTE | 925, 926, 927 |
| | REPOSSI, <i>Relatore</i> | 925 |
| | VENEGONI | 926 |
| | DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 926, 927 |
| | GITTI | 927 |
| | PENAZZATO | 927 |
| | ROBERTI | 927 |
| | ZACCAGNINI | 927 |
| | Votazione segreta: | |
| | PRESIDENTE | 927 |
| La seduta comincia alle 16. | | |
| GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. | | |
| (È approvato). | | |

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Macrelli e Pastore.

Discussione della proposta di legge Berloff e altri: Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano fra gli Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (2161-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Berloff, Conci Elisabetta, Facchin, Ebner, Guggenberg, Helfer, Tinzl, Veronesi: « Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano fra gli Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692 ».

Su questa proposta di legge, già da noi approvata nella seduta del 13 luglio 1956 e poi modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 ottobre 1956, riferirò io stesso brevemente.

Le modifiche introdotte dal Senato non alterano la sostanza del provvedimento. La prima, infatti, è semplicemente di carattere formale, perché, nell'articolo 2, sostituisce le parole « dovranno regolare » con le parole « provvederanno a regolare »; la seconda aggiunge, allo stesso articolo 2, un secondo comma con il quale si stabilisce che, nel caso in cui gli accordi tra Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e di Bolzano non potessero venire conclusi, essi saranno disciplinati, su richiesta anche di un solo di detti enti, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con suo decreto.

Ritengo di non dover aggiungere altro, essendo fin troppo semplici e chiare le modifiche apportate.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e previdenza sociale*. Il Governo è favorevole alle modifiche apportate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo modificato. Il testo dell'articolo 2 da noi approvato era il seguente

« L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dovranno regolare, a mezzo di convenzioni, i rapporti fra gli Enti me-

desimi intercorrenti per la erogazione della assistenza indicata all'articolo 1 nelle rispettive giurisdizioni nonché i rapporti economico-finanziari di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge n. 692 ».

Il Senato lo ha così modificato

« L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederanno a regolare a mezzo di Convenzione i rapporti fra gli Enti medesimi intercorrenti per la erogazione dell'assistenza indicata all'articolo 1 nelle rispettive giurisdizioni, nonché i rapporti economico-finanziari di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge 4 agosto 1955, n. 692.

Nel caso in cui gli accordi di cui sopra non potessero venire conclusi, tali rapporti tra gli Enti medesimi, su richiesta anche di uno di detti Enti, saranno disciplinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con suo decreto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (2515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione ».

Il relatore, onorevole Gitti, ha facoltà di svolgere la relazione.

GITTI, *Relatore*. Questo provvedimento, che fu concordato tra le organizzazioni sindacali, è stato approvato all'unanimità dalla X Commissione permanente del Senato. Anche io sono del parere che esso debba essere giudicato, nel complesso, accettabile. Tuttavia non posso non rilevare e far presente a questa Commissione come l'articolo 29 non soddisfi le aspirazioni di una parte del personale interessato, il quale teme che esso alteri i criteri fino ad ora adottati nel calcolo dei periodi utili di assicurazione nella assicurazione obbligatoria generale e nel fondo speciale.

Per non ritardare l'approvazione del provvedimento, inviterei la Commissione a dare

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

il suo voto favorevole riservandomi di presentare, d'accordo con i colleghi Zambelli, Scalia e Driussi, il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione legislativa della Camera dei deputati (Lavoro, Previdenza, ecc.) nell'approvare, in sede legislativa, il disegno di legge dettante norme per la previdenza speciale dei dipendenti dalle aziende concessionarie telefoniche e dalla Società Italcable, fa voti che le situazioni di fatto dovute alla maturazione di periodi utili di assicurazione nell'assicurazione obbligatoria generale e nel fondo speciale siano valutate con comprensione, mantenendo inalterati i criteri fino ad ora adottati, in maniera da non ledere le note aspettative dei lavoratori interessati ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio rilevare che se la Commissione approvasse quest'ordine del giorno, si dovrebbe procedere ad una modifica dell'articolo 29 e, quindi, rinviare il disegno di legge al Senato. Pertanto allo scopo di non ritardare l'approvazione del disegno di legge, il cui testo è stato concordato fra le varie organizzazioni sindacali, pregherei l'onorevole Gitti di non insistere sull'ordine del giorno che potrà accettare come raccomandazione, nel senso che potrà servire da orientamento per eventuali accordi fra il Ministero del lavoro e l'Istituto della previdenza sociale.

GITTI, *Relatore*. Date le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, concordo con la sua conclusione ed invito gli onorevoli colleghi ad approvare il testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

TITOLO I.

COSTITUZIONE DEL FONDO

CAPO PRIMO.

Natura e organizzazione del Fondo.

ART. 1.

Il «Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia», istituito, in applicazione dell'articolo 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso.

Il trattamento previdenziale garantito dal Fondo è sostitutivo dell'assicurazione obbliga-

toria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dalle successive disposizioni.

(È approvato).

ART. 2.

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla formazione del rendiconto annuale della gestione del Fondo, facendo risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le uscite di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di gestione occorse per il Fondo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede inoltre ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

(È approvato).

ART. 3.

Per la gestione del Fondo è istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attività del Fondo ed esprimere pareri sulle questioni insorgenti dall'attuazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni previsti dalla presente legge;

c) esaminare i rendiconti annuali e i bilanci tecnici;

d) esprimere parere sulla determinazione delle aliquote contributive.

(È approvato).

ART. 4.

Il Comitato di vigilanza è composto dai seguenti membri:

1°) il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;

2°) il Direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4°) due rappresentanti dei lavoratori delle società telefoniche concessionarie e un

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

rappresentante dei lavoratori della società « Italcable »;

5°) due rappresentanti delle società telefoniche concessionarie ed un rappresentante della società « Italcable »;

6°) il Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I membri di cui ai numeri 1°), 2°) e 6°) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per quanto concerne i membri indicati ai numeri 4°) e 5°), delle associazioni sindacali di categoria, a base nazionale.

(È approvato).

CAPO SECONDO.

Obbligo d'iscrizione al Fondo e scopi della gestione.

ART. 5.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle Società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Società Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti.

Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dall'azienda, è iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.

Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:

- a) gli apprendisti;
- b) il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;
- c) il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

(È approvato).

ART. 6.

Scopo del Fondo è quello di provvedere alla liquidazione:

a) a favore degli iscritti, di una pensione diretta in caso di vecchiaia o d'invalidità al lavoro;

b) a favore dei superstiti di iscritto o di pensionato, di una pensione indiretta o di reversibilità.

(È approvato).

TITOLO II.

CONTRIBUZIONE AL FONDO

CAPO PRIMO.

Contribuzione obbligatoria.

ART. 7.

Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo articolo 9; esso è a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritto di rivalsa.

Il versamento del contributo deve essere effettuato a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre. In caso di ritardato pagamento le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse al saggio, in ragione di anno, del 5 per cento dalla data di scadenza del trimestre.

Le modalità di versamento sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

ART. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1953, il contributo è stabilito in ragione del 17 per cento della retribuzione ed è posto per 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori.

Eventuali variazioni alla misura del contributo possono essere apportate, in relazione alle risultanze della gestione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza del Fondo.

(È approvato).

ART. 9.

Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

- a) minimo contrattuale di stipendio o di salario;
- b) aumenti periodici di anzianità;
- c) aumenti di merito e *ad personam*;
- d) indennità di contingenza;
- e) compenso ai notturnisti per la 8^a e la 9^a ora di lavoro;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

f) indennità di connessione con le maestranze;

g) tredicesima mensilità o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione.

(È approvato).

CAPO SECONDO.

Periodi riscattabili, contribuzione figurativa e volontaria.

ART. 10.

Coloro che conseguano la iscrizione al Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di riscattare, fino ad un massimo di anni dodici e mesi sei complessivi:

1°) se dipendenti da società telefoniche:

a) gli anni di servizio in ruolo prestato alle dipendenze dello Stato nei servizi telefonici anteriormente al 1° luglio 1926, e quelli di servizio prestato presso società telefoniche anteriormente al 1° ottobre 1919;

b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato nei servizi telefonici o presso società telefoniche con la qualifica di avventizi o straordinari;

c) gli anni di servizio prestato presso società telefoniche con la qualifica di supplente di commutazione anteriormente al 1° maggio 1952;

d) gli anni di servizio prestato presso aziende assorbite da società telefoniche;

2°) se dipendenti dalla società « Italcable »:

a) gli anni di servizio prestato presso aziende telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche dello Stato o private;

b) gli anni di servizio prestato presso la società « Italcable » in base a contratto temporaneo di avventizio o straordinario.

Ai fini del riscatto dei periodi di cui al precedente comma gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla iscrizione al Fondo, versando i contributi corrispondenti al periodo da riscattare, determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda di riscatto ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

I contributi base e integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti della iscrizione al Fondo,

sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

(È approvato).

ART. 11.

Sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente all'iscrizione stessa, rimangano scoperti di contributo e per i quali l'iscritto, in dipendenza di propria assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, sia ricoverato in luogo di cura o abbia diritto a percepire l'indennità post-sanatoriale a carico dell'assicurazione medesima.

In relazione ai periodi riconosciuti ai sensi del primo comma è computato un contributo pari alla media di quelli effettivamente versati al Fondo nei dodici mesi immediatamente precedenti la data d'inizio della assistenza antitubercolare.

Per la copertura dell'onere relativo, è annualmente trasferita al Fondo, dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, una quota parte della somma determinata dal Consiglio di amministrazione in applicazione dei commi terzo e quinto dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 248, secondo i criteri di riparto adottati in materia dal Consiglio medesimo.

(È approvato).

ART. 12

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende, di cui all'articolo 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facoltà di conservare la sua iscrizione al Fondo purché ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:

a) possa far valere almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;

b) non sia soggetto, per altro rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad un altro trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;

c) effettui a proprio carico un versamento annuo pari all'ammontare dei contributi obbligatori per lui corrisposti in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio.

L'iscritto che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione al Fondo mantiene i diritti relativi anche se non si avvalga della facoltà di cui

al primo comma. Colui che sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria può sospendersela a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto il predetto requisito d'iscrizione.

L'iscritto può chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Ai fini della misura della pensione, qualora si faccia luogo alla predetta riduzione del contributo volontario, il periodo di iscrizione volontaria al Fondo viene rispettivamente ridotto a un quarto, alla metà, ai tre quarti.

(È approvato).

ART. 13.

L'efficacia dell'autorizzazione ai versamenti volontari, previsti dall'articolo precedente, è sospesa di diritto dal momento in cui l'iscritto non soddisfa alla condizione indicata nella lettera b) dell'articolo stesso.

La sospensione dura per tutto il periodo in cui sussiste l'obbligo assicurativo o quello del trattamento particolare di previdenza.

Decade dal diritto ad effettuare versamenti volontari l'iscritto che:

1°) raggiunga i requisiti stabiliti per il diritto alla pensione di vecchiaia.

2°) sospenda, per causa diversa da quella indicata nel primo comma, per oltre un anno, il pagamento del contributo stabilito nell'articolo precedente.

I contributi volontari comunque versati al Fondo in contrasto con le norme contenute nell'articolo precedente e con quelle di cui al presente articolo sono restituiti senza interessi all'iscritto, o ai suoi aventi causa, all'atto della liquidazione di prestazioni a norma della presente legge.

(È approvato).

ART. 14.

In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione, o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro tre mesi dal giorno in cui abbia ripreso servizio, può chiedere di versare il contributo, o la quota di contributo, che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.

Qualora il periodo di assenza dal lavoro senza retribuzione o con retribuzione ridotta si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro, l'iscritto può avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, purché ne faccia

domanda entro tre mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la eventuale presentazione della domanda di pensione.

Nel caso contemplato dall'articolo 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta entro tre mesi dalla data di riassunzione in servizio o di cessazione del rapporto di lavoro, ma, in ogni caso, non oltre quella di presentazione della domanda di pensione.

Gli iscritti al Fondo possono ottenere il riscatto dei periodi di apprendistato effettuati presso le aziende di cui all'articolo 5 dopo la entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25, purché ne facciano richiesta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo. Per ottenere il riscatto i richiedenti debbono versare la differenza fra il contributo dovuto al Fondo sulla retribuzione percepita al momento della domanda e quello stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. I contributi versati nella predetta assicurazione per i periodi riscattati sono dalla assicurazione stessa trasferiti al Fondo.

(È approvato).

ART. 15.

Sono utili a tutti gli effetti come periodi d'iscrizione al Fondo quelli per i quali siano stati eseguiti versamenti volontari a norma dell'articolo 12 e dell'articolo 14, commi primo, secondo e terzo, o per i quali sia stato effettuato il riscatto a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 14, ultimo comma.

Sono utili ai fini del diritto a pensione e della misura di essa i periodi considerati come coperti da contribuzione a norma dell'articolo 11.

I seguenti periodi, ove non risultino riscattati, sono computati soltanto per determinare l'anzianità d'iscrizione al Fondo richiesta per il diritto alla pensione, ma non influiscono sulla misura di essa:

a) gli anni di servizio prestato dopo il 1° agosto 1903 presso aziende private esercenti pubblici servizi di telefonia per coloro che erano alle dipendenze delle aziende stesse al 1° ottobre 1919;

b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato per coloro che provengano dai servizi

telefonici statali, in quanto essi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.

I periodi di assenza dal lavoro con retribuzione ridotta per i quali non sia stata integrata la contribuzione ai sensi dell'articolo 14, commi primo, secondo e terzo, sono considerati utili per intero agli effetti del diritto a pensione, ma sono computati in misura ridotta, proporzionalmente all'entità della contribuzione, agli effetti degli anni di iscrizione per il calcolo della pensione.

Non sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione ove non siano stati coperti da contribuzione ai sensi dell'articolo 14, commi primo, secondo e terzo.

(È approvato).

TITOLO III. PRESTAZIONI

CAPO PRIMO.

Prestazioni agli iscritti.

ART. 16.

Hanno diritto alla pensione gli iscritti al Fondo che cessino di prestare servizio alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 5 e che:

1°) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione e abbiano compiuto l'età di 60 anni se uomini, o di 55 anni, se donne;

2°) possano far valere almeno 5 anni d'iscrizione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Qualora l'invalidità provenga da causa di servizio la pensione a tale titolo è dovuta qualunque sia il periodo d'iscrizione.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

(È approvato).

ART. 17.

Coloro che possono far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione hanno facoltà di ottenere l'anticipata liquidazione della pensione quando risultino soddisfatte le condizioni seguenti:

a) abbiano compiuto l'età di 55 anni se uomini, o di 50 anni, se donne;

b) siano cessati dal servizio per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto.

La domanda di anticipata liquidazione della pensione è consentita anche durante la permanenza in servizio, ma la medesima potrà essere considerata efficace soltanto se la cessazione dal servizio seguirà non oltre i quattro mesi dalla data di notificazione al richiedente della sua inclusione nell'aliquota di cui al comma seguente.

L'anticipata liquidazione della pensione è concessa annualmente soltanto per una aliquota non superiore al 12 per cento di coloro che abbiano ottenuto la liquidazione della normale pensione per vecchiaia nell'anno precedente: le eventuali domande che siano eccedenti rispetto a tale aliquota verranno considerate nella copertura del numero degli aventi diritto per l'esercizio o per gli esercizi successivi, mentre le eventuali vacanze o decadenze andranno ad incremento del numero stesso.

I criteri di precedenza fra i vari richiedenti sono stabiliti dal Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3.

In base ai predetti criteri, è compilata entro il 31 gennaio di ciascun anno una graduatoria da valere per le liquidazioni di pensione nell'anno stesso.

La pensione anticipata decorre:

1°) per coloro che sono inclusi nella quota dell'anno nel quale hanno presentato la domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore;

2°) per coloro che sono inclusi nelle quote degli anni successivi a quelli di presentazione della domanda, dal primo giorno dell'anno in cui sono stati inclusi nella quota o dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, se posteriore.

(È approvato).

ART. 18.

Hanno titolo alla liquidazione anticipata per vecchiaia, al di fuori delle aliquote stabilite nell'articolo precedente, i lavoratori cessati dal servizio per motivi diversi da quelli indicati nella lettera b) del precedente articolo e che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino in possesso dei requisiti di età e d'iscrizione previsti dal primo comma dell'articolo medesimo.

Nel caso di cui al comma precedente l'azienda è tenuta a versare al Fondo, a proprio

totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia.

È approvato).

ART. 19.

L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

L'accertamento dell'invalidità o della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto è demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

La decisione del Collegio medico è definitiva.

È approvato).

ART. 20.

La pensione annua diretta è uguale a tanti quarantesimi della retribuzione di cui all'articolo 9, corrisposta all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, e in base alla quale è stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.

La retribuzione da considerare ai fini del comma precedente, in caso di liquidazione di pensione per vecchiaia, non può essere superiore all'importo che si ottiene maggiorando del 10 per cento la retribuzione media soggetta a contributo negli ultimi tre anni di effettivo servizio. La stessa limitazione si applica anche nel caso di liquidazione di pensione per invalidità, non dipendente da causa di servizio, quando sia richiesta dopo il compimento del 57° anno di età, per gli uomini, e del 52° anno di età, per le donne.

La pensione è aumentata di un decimo per ciascun figlio a carico del pensionato, di età inferiore a 18 anni, o invalido al lavoro, esclusi i figli coniugati. L'aumento spetta per i figli legittimi, legittimati e naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nonché per gli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.

L'ammontare annuo della pensione, escluse le eventuali quote di maggiorazione per i figli, non può superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pen-

sione medesima, né può essere inferiore alle lire 144.200.

Se la pensione è liquidata per invalidità dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non può essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; né, in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perché il trattamento complessivo, escluse le eventuali maggiorazioni per i figli, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo comunque restando il trattamento minimo di cui al comma precedente.

Alla pensione calcolata secondo le norme indicate in precedenza è aggiunta la quota annua di concorso di lire 100 a carico dello Stato.

La pensione annua è divisa in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

(È approvato).

ART. 21

La pensione per vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti di cui all'articolo 16. La pensione per invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, se posteriore.

La quota di maggiorazione per il figlio invalido, qualora la richiesta relativa sia stata fatta dopo quella di pensione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda intesa ad ottenere la quota stessa.

La quota di maggiorazione per il figlio nato dopo la data di decorrenza della pensione spetta dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

(È approvato).

CAPO SECONDO.

Prestazioni ai superstiti.

ART. 22.

Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno dieci anni di iscrizione o per causa di servizio, il

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1°) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;

b) che il matrimonio sia anteriore alla liquidazione della pensione di vecchiaia;

c) che, se il matrimonio sia stato contratto prima del compimento del cinquantesimo anno di età dell'iscritto, il matrimonio stesso risulti di almeno sei mesi anteriore alla data della morte, salvo che sia nata prole ancorché postuma o il decesso sia avvenuto per causa di servizio; che, se il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantesimo anno di età dell'iscritto, o dopo conseguita la pensione di invalidità, esso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte, salvo che sia nata prole ancorché postuma, ovvero la morte sia avvenuta per causa di servizio;

d) che, se superlito sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro;

2°) per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano età inferiore a 21 anni o siano permanentemente invalidi al lavoro. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonché agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

3°) per il padre:

a) che non vi siano né coniuge né figli superstiti, ovvero che essi non abbiano diritto a pensione;

b) che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, egli abbia compiuto l'età di 65 anni;

4°) per la madre:

a) che non vi siano né coniuge né figli superstiti, ovvero che essi non abbiano diritto a pensione;

b) che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, ella sia vedova e abbia compiuto l'età di 60 anni.

La morte s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermità, per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nell'articolo 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invali-

dità dei figli o dei superstiti con riferimento all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 23.

Cessa il diritto alla pensione:

a) per la vedova, quando contragga matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità o contragga matrimonio;

c) per i figli quando abbiano compiuto l'età di 21 anni o contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di invalidità.

Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non può superare l'ammontare della pensione già goduta dal dante causa o che gli sarebbe spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare la pensione a carico del Fondo è ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.

Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennità pari a due annualità della pensione stessa.

(È approvato).

ART. 24.

Ai superstiti indicati nell'articolo precedente spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella già liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:

1°) al coniuge solo, il 50 per cento;

2°) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 10 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione è calcolata secondo le seguenti aliquote:

1°) un figlio, il 50 per cento;

2°) ciascun figlio, oltre il primo, il 10 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.

La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella di-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

retta che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, osservato il disposto dell'articolo 20, quinto comma.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione è riliquidata secondo le norme precedenti.

(È approvato).

ART. 25.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.

Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota di pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

(È approvato).

ART. 26.

Nel caso di morte di un iscritto senza che sussistano le condizioni per il diritto a pensione a favore dei superstiti indicati nell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino anche i figli, ai genitori il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti, in conformità di quanto è stabilito nel successivo articolo 28.

(È approvato).

TITOLO IV.

NORME DI COORDINAMENTO CON LA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI

ART. 27.

L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, tanto per effetto di contribuzione obbligatoria, quanto per effetto di versamenti volontari.

L'iscritto, qualora sia in servizio presso le aziende di cui all'articolo 5, non può essere autorizzato ad effettuare versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti neppure nel caso in cui l'assicurazione stessa sia stata in tutto o in parte effettuata in dipendenza di

rapporti di lavoro diversi da quelli indicati nell'articolo 5 citato. Tale autorizzazione, se in corso alla data di assunzione in servizio presso le aziende predette, si intende automaticamente revocata a decorrere dalla data stessa.

(È approvato).

ART. 28.

Qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell'articolo 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo a norma dell'articolo 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi del numero 2) dell'articolo 13, oppure non abbia potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato articolo 13, si provvede:

a) al riconoscimento, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, del periodo d'iscrizione al Fondo;

b) al trasferimento, nell'assicurazione predetta, per il periodo riconosciuto utile ai sensi della lettera a), della somma necessaria per coprire l'intero ammontare delle contribuzioni dovute, in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa, tenuto conto della retribuzione soggetta a contributo a norma della presente legge;

c) al rimborso, senza interessi, dell'eventuale eccedenza.

In caso di successiva riassunzione in servizio, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, purché ne faccia domanda nel termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda nello stesso termine a restituire l'importo eventualmente rimborsatogli a norma della lettera c) del comma precedente. Non è consentito il riscatto del periodo intermedio.

(È approvato).

ART. 29.

I contributi che risultino debitamente versati a favore dell'iscritto nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalle aziende di cui all'articolo 5, in relazione a periodi per i quali non sussisteva l'obbligo dell'iscrizione al Fondo e che non siano stati riscattati, danno luogo ad un supplemento di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti pari al 20 per cento

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

dei contributi base versati nell'assicurazione stessa, con le maggiorazioni previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, e dagli articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonché con l'integrazione di cui all'articolo 9 della legge medesima, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1125.

Il supplemento è dovuto soltanto per la quota corrispondente ai contributi non necessari per raggiungere il trattamento minimo di cui all'articolo 20, comma quarto; esso è reversibile ai superstiti secondo le norme della presente legge e spetta con la stessa decorrenza della pensione a carico del Fondo.

Il trattamento complessivo costituito dalla pensione e dal supplemento non può superare il limite massimo fissato nel comma quarto del citato articolo 20.

I contributi di cui al primo comma, versati da datori di lavoro diversi da quelli indicati dell'articolo 5, o versati volontariamente dall'interessato, danno titolo al supplemento di pensione senza le limitazioni stabilite dal secondo o terzo comma del presente articolo.

L'anticipata liquidazione per vecchiaia prevista dagli articoli 17 e 18 dà luogo anche a quella del supplemento eventualmente dovuto a norma del presente articolo. L'onere relativo è a carico del Fondo per il periodo intercorrente fra la data di decorrenza della pensione e l'ultimo giorno del mese in cui è raggiunta dai pensionati l'età di 55 anni, se donne, o di 60 anni, se uomini.

(È approvato).

TITOLO V.

NORME TRANSITORIE

ART. 30.

La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1948 ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1952, è uguale al prodotto della pensione originaria per i seguenti coefficienti, fermo restando il trattamento minimo di lire 84.000 annue di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge 7 dicembre 1949, n. 904:

a) per le prime lire 2.000 ed importi inferiori: coefficiente 30;

b) per l'eccedenza da lire 2.001 a lire 6.000: coefficiente 10;

c) per l'eccedenza oltre lire 6.001: coefficiente 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1953, la pensione risultante dalla applicazione del comma precedente è maggiorata del 60 per cento.

La misura annua delle pensioni dirette, liquidate con decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1948-31 dicembre 1952 ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1949, n. 904, è aumentata, a partire dal 1° gennaio 1953, di un importo di 4.000 lire annue per ogni anno d'iscrizione riconosciuto utile agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa.

A partire dal 1° gennaio 1953 per tutte le pensioni dirette si applica il trattamento minimo stabilito dall'articolo 20, comma quarto.

Le pensioni liquidate ai superstiti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1953 sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di reversibilità indicate nell'articolo 24 alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.

Salvo quanto è previsto nel successivo articolo 34, le pensioni dirette, indirette o di reversibilità, dovute con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate o liquidate a norma delle disposizioni contenute nel titolo III, prendendo come base tutti gli elementi della retribuzione indicati nell'articolo 9, fermi restando gli eventuali migliori trattamenti spettanti in base alle norme precedentemente in vigore.

Per la determinazione del limite massimo della retribuzione da valere per il calcolo della pensione, il triennio di cui al secondo comma dell'articolo 20 non può comunque risalire a periodi di tempo anteriori al 1° gennaio 1952 e, ove ricorra il caso, la media di cui al citato articolo 20 è effettuata sul minore periodo computabile successivamente alla predetta data.

(È approvato).

ART. 31.

La maggiorazione per i figli di cui all'articolo 20, comma terzo, spetta dal 1° gennaio 1953 ai titolari di pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore a tale data, ferma restando per i figli invalidi la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 21.

I supplementi di pensione, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

vecchiaia e i superstiti, di cui all'articolo 29, spettano anche ai titolari di pensioni liquidate a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, e con la legge 7 dicembre 1949, n. 904, sempre che essi costituiscano per gli interessati un trattamento più favorevole rispetto a quello attualmente percepito allo stesso titolo.

Il diritto dei genitori al rimborso dei contributi, nel caso previsto dall'articolo 26, è riconosciuto in relazione agli eventi successivi al 31 dicembre 1952.

(È approvato).

ART. 32.

Gli iscritti al Fondo, che non si siano avvalsi della facoltà di riscatto, per i periodi, nei limiti e nei termini indicati dall'articolo 5 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e dagli articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 1949, n. 904, possono provvedervi per i periodi e nei limiti indicati dall'articolo 10, qualora ne facciano domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 33.

Coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria al Fondo in base alle norme precedentemente in vigore, hanno facoltà di integrare il contributo annuo corrisposto a proprio carico dal 1° gennaio 1948, o dalla data di cessazione dal servizio, se posteriore, fino a concorrenza dei seguenti elementi della retribuzione alla quale avrebbero avuto diritto, in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio raggiunte al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di lavoro in vigore nel novembre 1948: minimo contrattuale di stipendio o di salario; aumenti di merito e *ad personam*; compenso ai notturnisti per la 8^a e la 9^a ora di lavoro; indennità di connessione con le maestranze; un dodicesimo della retribuzione mensile, costituita dagli elementi predetti, a titolo di quota della tredicesima mensilità.

Gli iscritti di cui al comma precedente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno inoltre facoltà di integrare il contributo a proprio carico nella misura risultante dalla aggiunta di una aliquota corrispondente alla indennità di contingenza che avrebbero percepito alla data stessa qualora fossero rimasti in servizio con la qualifica,

l'anzianità e la retribuzione indicate nel comma medesimo.

All'integrazione del contributo volontario, nella misura di cui al primo comma o in entrambe le misure previste dal presente articolo, dovrà essere provveduto, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria al Fondo in base alle norme precedentemente in vigore e che non abbiano raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, quindici anni di iscrizione al Fondo, non si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 13 fino al raggiungimento dei predetti quindici anni di iscrizione.

(È approvato).

ART. 34.

Le pensioni dirette da liquidare in relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono aumentate:

a) fino a concorrenza dell'importo complessivo risultante dall'applicazione delle norme contenute nel primo comma dell'articolo 30 se dovute ad iscritti i quali non si siano avvalsi di nessuna delle due facoltà previste dall'articolo precedente;

b) fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 30, se dovute ad iscritti i quali si siano avvalsi della sola facoltà prevista dal primo comma dell'articolo precedente.

Le pensioni di cui sopra non possono essere d'importo superiore a quello risultante dalla applicazione del comma secondo dell'articolo 20, né inferiore a quello stabilito dal comma quarto dello stesso articolo.

Per il trattamento ai superstiti si applicano, alle pensioni così determinate, le percentuali indicate nell'articolo 24.

Le stesse norme si applicano per il calcolo della pensione spettante a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, pur essendo cessati dal servizio, abbiano conservato l'iscrizione al Fondo ed abbiano raggiunto i requisiti di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione senza aver proseguito volontariamente nella contribuzione.

(È approvato).

ART. 35.

Le pensioni dirette, indirette o di reversibilità, che debbano ancora essere liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1948 e il 31 marzo 1949, sono calcolate in

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

base alla retribuzione annua che si ottiene raddoppiando gli elementi della retribuzione indicati nel primo comma dell'articolo 33 e percepiti in relazione agli ultimi sei mesi di effettivo servizio anche se compiuto in parte anteriormente al 1° gennaio 1948. Le pensioni stesse sono maggiorate a norma dell'articolo 34.

(*E approvato*).

ART. 36.

Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, iscritto al Fondo a norma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed estensioni, cesserà di appartenervi dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ed alle prestazioni ad esso spettanti in base al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 e successive modificazioni e integrazioni, provvederà, a decorrere dallo stesso giorno, la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947 n. 134, alla quale affluiranno i contributi di cui al citato regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305.

Con la medesima decorrenza l'Istituto nazionale della previdenza sociale cesserà di corrispondere tanto le prestazioni di cui al comma precedente, a carico del Fondo, quanto quelle integrative delle stesse, di cui all'articolo 35, comma primo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e di percepire i contributi inerenti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferirà dal Fondo alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale il valore capitale delle pensioni già liquidate, a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305, nonché la riserva matematica corrispondente ai periodi di iscrizione al Fondo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, verso detrazione, dalla somma complessiva dovuta, dell'ammontare del disavanzo accertato al 1° gennaio 1953 sul Fondo, per la parte relativa al personale della Azienda di Stato, il quale ammontare resta a carico della citata Cassa integrativa.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni e con il Mini-

stro per il tesoro, saranno stabilite, in quanto occorra, le norme necessarie per l'applicazione del presente articolo

(*E approvato*).

TITOLO VI.

NORME FINALI

ART. 37.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

In particolare sono applicabili:

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura dell'invalidità;

b) i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali, previste negli articoli 109 e 122 e seguenti del citato regio decreto-legge;

c) le norme riguardanti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni;

d) la norma contenuta nell'articolo 128 del regio decreto-legge citato.

I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive e per spese, sono muniti del privilegio stabilito nell'articolo 2753 del Codice civile.

(*E approvato*).

ART. 38.

Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e in genere l'attuazione delle disposizioni della legge stessa è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento dell'invalidità o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte.

La decisione deve essere pronunciata entro i 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

L'azione giudiziaria non può non essere proposta se sia stata omessa la presentazione

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

del ricorso e se non sia trascorso il termine di 60 giorni per la decisione di esso.

(È approvato).

ART. 39.

Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3 della presente legge. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al Fondo di cui alla legge stessa.

(È approvato).

ART. 40.

Sono abrogati il regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, la legge 7 dicembre 1949, n. 904, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Tutela del lavoro a domicilio. (128); e Di Vittorio ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: « Tutela del lavoro a domicilio »; e di iniziativa dei deputati Di Vittorio, Lizzadri, Novella, Santi, Foa, Noce Teresa, Sacchetti, Montelatici, Invernizzi, Maglietta, Pigni: « Regolamentazione del lavoro a domicilio ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione di queste due proposte di legge, che hanno lo stesso oggetto, fu iniziata il 20 aprile 1955, in quella stessa occasione, fu nominato un Comitato ristretto, al quale fu demandato il compito di coordinare i due testi, proponendo un'unica formulazione. Dopo alcune riunioni, il Comitato è addivenuto alla formulazione di un testo concordato, che è stato stampato e distribuito a tutti gli onorevoli colleghi.

Prego, pertanto, il relatore, onorevole Buttè di riferire alla Commissione sul nuovo testo del Comitato ristretto.

BUTTÈ, *Relatore*. Nell'intento di realizzare gli obiettivi di tutela del lavoro a domicilio secondo i criteri espressi dal Comitato ristretto, i quali comportavano la ricerca di una semplificazione dei dispositivi escogitati nelle proposte di legge n. 128 (Pastore) e n. 709 (Di Vittorio), ho elaborato lo schema che è stato a tutti distribuito, il quale, a mio avviso, contiene le norme essenziali da applicarsi al caratteristico rapporto di lavoro in esame, lasciando alle organizzazioni sindacali la pattuizione economica e normativa e agli Istituti previdenziali e assistenziali lo studio del coordinamento e della estensione delle provvidenze da applicarsi a favore dei lavoratori a domicilio.

Mi è parso opportuno non riportare le norme, eccessivamente minute, contenute nei due progetti, norme che potranno essere più opportunamente contenute nel regolamento che dovrà emanare il Ministero del lavoro. Detto regolamento potrà in seguito venire perfezionato, una volta che siano costituite le Commissioni provinciali, le quali, sia dai dati che raccoglieranno per l'iscrizione dei committenti, sia dallo studio dei contratti, potranno suggerire gli adattamenti da operarsi nell'applicazione della legge perché essa si adegui pienamente alla varia e complessa realtà delle situazioni locali.

Schematicamente il progetto si basa — dopo la definizione di lavorante a domicilio, che lo configura come prestatore di opera subordinata, sia pure con speciali caratteristiche — sul « Registro dei committenti » cui fa riscontro uno « schedario » dei lavoratori.

Le maggiori incombenze vanno alla Commissione provinciale, per la quale è fissato un minimo di composizione e di funzioni, ma i cui compiti potranno essere estesi a seconda delle necessità. Si è ritenuto opportuno specificare la motivazione di ripulsa delle domande di iscrizione in quanto, solo da un accurato esame delle domande e da una motivata ammissione, potranno emergere le anomalie del ricorso al lavoro a domicilio da parte delle aziende e quindi giustificarsi il divieto per le lavorazioni che mascherano la snobilitazione.

Negli articoli 5, 9 e 11 sono contenute le norme principali da comprendere nei contratti da stipularsi in caso di non adattabilità dei contratti vigenti ai quali la legge fa obbligo di riferirsi di norma e che, in genere, le contengono.

Circa il collocamento, si è preferita una formula ampia non precisando quando possono essere fatte richieste nominative che pra-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVE BRE 1956

ticamente potrebbero essere tutte per lavorazioni artigiane e artistiche, ammettendo una possibilità di esame da parte del committente dello schedario o la denuncia per l'iscrizione e quindi il « nulla osta » per lavorazioni ora imprevedute.

Le possibilità di controllo sono determinate nell'articolo 8 con la istituzione di uno speciale libro di lavorazione — che potrà essere anche un bollettario o tutti e due i documenti collegati — in modo che dalla sua lettura si possano dedurre chiaramente le condizioni in cui il lavoro è stato commesso e quindi la osservanza di tutte le disposizioni dettate dalla legge sul lavoro a domicilio e quelle previdenziali e assistenziali. Tale documento dovrà essere studiato dal Ministero del lavoro tenendo conto delle disposizioni che verranno emanate dagli Istituti previdenziali e assistenziali.

L'estensione di tutte le assicurazioni sociali, in atto per i lavoratori interni, ai lavoratori a domicilio sembra potersi sostenere nonostante i problemi e le difficoltà che essa solleva.

In effetti la tutela dei lavoratori, a questo riguardo, mentre è la più sentita, è parimenti importante per la disciplina del lavoro subordinato in genere e per scoraggiare il ricorso alle lavorazioni a domicilio da parte delle medie e grandi aziende, particolarmente di quelle industriali.

L'applicazione dei benefici normativi e previdenziali extra tariffa di lavorazione comporterà rispettivamente una maggiorazione di circa il 30 per cento per i primi e di circa il 50 per cento per i secondi.

Agli Istituti sembra opportuno lasciare la facoltà di decidere sul miglior sistema di prelievo della quota ad essi spettante, la relativa ripartizione e la più vantaggiosa amministrazione.

NOCE TERESA. Bisogna dare atto all'onorevole Buttè della passione con la quale egli ha studiato il problema e del suo zelo nel coordinare due proposte di legge tanto farraginose, quali quelle che erano state proposte da due gruppi di questa Commissione. L'onorevole Buttè ha il merito di aver saputo condensare il tutto in una formulazione molto semplice e, soprattutto, comprensibile per gli stessi interessati. Non v'è dubbio che l'onorevole Buttè meriti il nostro elogio.

Bisogna considerare che la materia trattata in questo provvedimento è completamente nuova, di essa non esistendo precedenti nella nostra legislazione; bisogna, altresì, considerare che essa riguarda una categoria

di lavoratori non ancora sufficientemente organizzati, onde il maggior merito per il nostro relatore.

È evidente che il regolamento dovrà provvedere ad ovviare ad alcune lacune della legge; per altre, che emergeranno con l'applicazione pratica, si provvederà in base all'esperienza che sarà stata fatta.

Credo che sia molto difficile stabilire quali siano le attività consentite a domicilio. Io ho fatto una personale esperienza in materia e so bene che è facile cadere nell'errore.

Quello che occorre è la tutela del lavoro a domicilio. I grandi industriali, ed anche i medi e i piccoli, hanno una grande convenienza a servirsi dei lavoratori a domicilio: in tal modo essi si vedono esonerati dall'obbligo delle contribuzioni per la previdenza e l'assistenza e, in più, danno compensi irrisori. Perché, insomma, il lavoro fatto nella fabbrica deve essere compensato diversamente da quello fatto a domicilio?

Pertanto, il merito essenziale di questa legge non può essere messo in discussione: quello di avere affrontato e risolto, sia pure con molta prudenza, taluni problemi di fondo: l'applicazione del contratto collettivo di lavoro per categorie di lavoratori a domicilio corrispondenti ad analoghe categorie industriali; l'obbligatorietà dei contratti collettivi di lavoro per quelle categorie che ne sono prive; la previdenza e l'assistenza; l'istituzione delle Commissioni provinciali, con i delicatissimi compiti ad esse affidati.

Io penso che, da un punto di vista generale, questo provvedimento possa essere da noi approvato, salvo, forse, alcune modifiche di dettaglio.

REPOSSI. Debbo subito dire che non condivido l'entusiasmo della collega onorevole Noce, del resto, anche in sede di Comitato ristretto, mi sono riservato di fare delle osservazioni al testo concordato.

Innanzitutto, c'è una osservazione preliminare, che può giustificare la mia perplessità, ed essa va ricercata proprio nella grande incognita rappresentata dal vasto campo del lavoro a domicilio. Ora, in considerazione di questa incognita, a me pare molto azzardato un testo così impegnativo, che, tra l'altro, subordina all'esistenza di un contratto collettivo di lavoro salariale l'iscrizione nei Registri provinciali, quando non è stata ancora stabilita legislativamente l'obbligatorietà dei contratti collettivi di lavoro.

Ora, in queste condizioni, non so se si possa affermare che noi ci manteniamo perfettamente nel campo giuridico. Cavilliamo

tanto su questioni più semplici e proprio qui pretendiamo di agire *sic et simpliciter*!

Noi non dobbiamo trascurare il punto di partenza: cioè, il fenomeno che si lamenta e che va dilagando, il trasferimento del lavoro dall'azienda al domicilio, quando il lavoro stesso può essere svolto nell'azienda. Questo è il fenomeno che dobbiamo combattere a fondo, e di esso abbiamo fin troppi esempi per non essere allarmati; nel campo dei tessili, per esempio, quante sono le imprese — piccole e medie — che cedono i telai in fitto o a titolo di liquidazione, per dare la possibilità di svolgere il lavoro a domicilio, speculando in tal modo sul bisogno dei lavoratori? In provincia di Como, il fenomeno ha assunto proporzioni allarmanti, creando situazioni difficili anche per le aziende che non intendono smobilitare.

Questo, ripeto, è il fenomeno che dobbiamo colpire con le dovute forme di legge. Naturalmente, bisogna distinguere il lavoro che si fa, per esempio, a Fiesole — che ha tutto un suo aspetto particolare e tradizionale — dal lavoro che dalle aziende viene trasferito al domicilio del lavoratore. Questi, del resto, sono i due aspetti del lavoro a domicilio: di essi, l'uno va tutelato, l'altro va combattuto.

A questa osservazione principale, si possono aggiungere molte altre considerazioni conseguenti. Come si fa, per esempio, a stabilire un confine fra il lavoro ordinario e quello straordinario? Può un lavoratore pretendere di essere pagato con tariffa straordinaria per un lavoro consegnato in 4 giorni anziché in 6?

E che dire degli assegni familiari? Ricordo che, nel periodo della repubblica sociale, quando si arrivò alla unificazione dei contributi — forse l'unica legge buona che fu fatta in quell'epoca — per gli assegni familiari, in questo campo, purtroppo, non si poté far nulla.

Ora, io vorrei che la Commissione avesse ben presente il campo nel quale questa legge deve operare; credo, quindi, che sarebbe opportuno attendere le risultanze della Commissione d'inchiesta — che non dovrebbero tardare — per poter legiferare con elementi più concreti e dare un provvedimento veramente organico, idoneo al raggiungimento dello scopo che ci siamo prefissi, vale a dire alla tutela del lavoro a domicilio.

GITTI. Io credo che i lavoratori non ce ne vorranno, se noi approveremo questo progetto, che servirà a regolamentare almeno l'80 per cento del lavoro che si svolge a domicilio. Intanto, dobbiamo riconoscere che esso

è stato notevolmente semplificato rispetto alle proposte originarie; e, se è vero che esso non risolve interamente il problema, è altrettanto vero che nessuno di noi si è mai illuso di poter disciplinare subito e dettagliatamente una materia così complessa.

Ora, non v'è dubbio che il problema va affrontato e per lo meno avviato a soluzione. Troppi esempi di degenerazione del lavoro a domicilio ci spingono ad agire con sollecitudine e decisione. Nella mia provincia, c'è l'esempio del calzificio Ferrari. a un certo momento, quell'industriale, con quattromila dipendenti, si è accorto che non poteva più andare avanti in quel modo. E tutti sappiamo come è andata a finire, sempre con gli operai che ne vanno di mezzo.

Ora, giacché tutti siamo d'accordo sul principio ispiratore del provvedimento, io sarei del parere di fare soltanto in sede di articoli quelle osservazioni marginali che possano condurre ad un miglioramento del provvedimento che, in linea generale, merita la nostra approvazione.

ZACCAGNINI. Mi sembra, innanzitutto, che bisogna dar atto al Comitato ristretto ed al relatore del buon lavoro da essi compiuto. Altresi, non possiamo non convenire circa la esistenza del problema e sulla necessità che esso sia affrontato e risolto il più rapidamente possibile.

Ciò premesso, bisogna ragionare cautamente prima di affermare che il provvedimento, nell'attuale stesura, possa raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefisso. Per conto mio, debbo esprimere alcuni dubbi.

Non v'è dubbio che il campo sul quale intendiamo operare presenta dei fenomeni che hanno diversi aspetti. Il fenomeno tipicamente anormale — quello rappresentato dal lavoro trasferito dalle fabbriche al domicilio del lavoratore — è il fenomeno che tutti siamo interessati a colpire e su questo siamo tutti d'accordo. Ora, mentre è relativamente facile individuare questi aspetti degenerativi del lavoro a domicilio — di cui un tipico esempio può essere quello citato dall'onorevole Gitti, cioè il calzificio Ferrari — vi è un altro aspetto difficilissimo a individuare: cioè quel lavoro a domicilio che avendo carattere artigianale, viene a costituire una attività sussidiaria del lavoro industriale.

Messo in chiaro che noi dobbiamo colpire questo lavoro anormale, che è solo apparentemente a domicilio, dobbiamo far bene attenzione a non creare situazioni dannose in quei settori nei quali il lavoro a domicilio è del tutto normale. Di conseguenza, nostra prima

preoccupazione deve essere quella di articolare tutto il provvedimento in modo che sia ben preciso quale attività noi intendiamo per lavoro a domicilio.

Invece, esaminando analiticamente i singoli articoli, non si può fare a meno di osservare come ognuno di essi faccia sorgere delle preoccupazioni, a cominciare dal primo che ha posto su un binario perfettamente parallelo entrambi i tipi di lavoro a domicilio: quello naturale, tradizionale, e quello camuffato come tale. È una soluzione semplicistica, ma che certamente non può raggiungere lo scopo.

Notevoli riserve sono, inoltre, da fare sulle competenze attribuite alle Commissioni provinciali e sulla efficacia dell'intervento degli ispettorati del lavoro.

Pertanto, mentre confermo la mia adesione all'obiettivo che vogliamo raggiungere, non posso nascondere la mia perplessità di fronte alla genericità del provvedimento; e invito, quindi, gli onorevoli colleghi a collaborare attivamente in modo da approvare un testo più completo e preciso, in modo da conseguire quei fini di tutela del vero lavoro a domicilio che tutti ci proponiamo.

RAPELLI. Premetto una dolorosa constatazione: che il fenomeno del lavoro a domicilio si va sempre più aggravando. Ritengo che i motivi di questa situazione anormale non vanno ricercati soltanto nell'interesse di coloro che danno il lavoro a domicilio, bensì anche nella condiscendenza degli stessi lavoratori che, sia pure per necessità, si prestano allo sfruttamento.

Ora, secondo me, l'impostazione del provvedimento, invece di andare contro il fenomeno del lavoro a domicilio, tende a legalizzarlo. A mio modo di vedere, noi dobbiamo cominciare col porci preliminarmente una domanda: è utile che ci sia il lavoro a domicilio? Questo è il nocciolo del problema, che dobbiamo analizzare particolarmente se vogliamo giungere ad una soluzione efficace.

Naturalmente, uno dei più gravi inconvenienti di questa forma di lavoro è dato dalla concorrenza che si fanno gli stessi lavoratori, ribassando le tariffe. E questo è un inconveniente comprensibilissimo, perché tutte quelle categorie di lavoratori non sono affatto organizzate e non hanno un autocontrollo: non sono, insomma, come i portabagagli i quali, a un certo momento, hanno fatto in modo che fosse necessaria una licenza per praticare quel mestiere e poi si sono organizzati in cooperative.

Questo inconveniente comporta, come conseguenza, che il lavoro a domicilio tende a diventare clandestino con grave danno della intera economia nazionale, perché la speculazione ne approfitta. Né si può parlare di fenomeno transitorio, perché lo stesso giornale *24 Ore*, parlando del mercato della maglieria e della calzatura, ha affermato come esso appaia turbato dalla concorrenza del lavoro a domicilio.

Ora, è evidente che la materia deve essere ben regolata: intanto, bisognerebbe cominciare con lo stabilire quali tipi di lavoro possano essere ammessi a domicilio; poi, stabilire in che modo questi tipi di lavoro possono essere svolti.

Nel progetto che è stato elaborato, l'unica remora è costituita dall'alea 3 dell'ultimo comma dell'articolo 3. Ma anche qui c'è da chiedersi: chi stipula i contratti collettivi di lavoro? Come si può organizzare una categoria così eterogenea di lavoratori, per dare ad essi una associazione sindacale che li tuteli?

Altro punto su cui non posso concordare è quello riferentesi all'autorizzazione del lavoro a domicilio nei locali di pertinenza dell'imprenditore. Potrei comprendere una forma di lavoro a tipo cooperativo nel locale, ma non già una forma di lavoro individuale; anzi, io sarei del parere di accennare esplicitamente a queste forme di lavoro cooperativistico, perché, a mio modo di vedere, uno dei problemi essenziali è quello dell'inquadramento sindacale della categoria, affinché essa possa essere messa in condizione di difendersi. Il fenomeno, non v'è dubbio, va dilagando e dal Nord minaccia di estendersi anche al Sud. E il propagarsi di questa forma di lavoro va a tutto danno dei lavoratori stessi, i quali, invece, dovrebbero avere interesse a vederla del tutto scomparsa: anzi, nostro compito dovrebbe essere, appunto, di spiegare ai lavoratori per quali motivi non è conveniente.

Per concludere, io ritengo che sia nostro compito scoraggiare i lavoratori a domicilio, facendo loro comprendere che non hanno affatto convenienza ad eseguire questo genere di lavoro.

D'altronde, la scomparsa del lavoro a domicilio verrebbe incontro anche alle esigenze della sana industria, che nelle attuali condizioni non può sostenere la illecita concorrenza degli speculatori.

Gli inglesi sono riusciti a far scomparire questo tipo di lavoro, che esiste soltanto nelle rifiniture dei manufatti, ma non già nelle altre fasi preparatorie, come avviene in Italia.

D'altra parte, per quale ragione il legislatore vuole regolamentare questa materia? Evidentemente, perché il lavoro a domicilio abbia a scomparire, dato che esso rappresenta un fenomeno di regresso, in quanto che quello che noi vogliamo combattere non è il tradizionale lavoro a domicilio, tipico di certe zone della nostra penisola e di talune vallate alpine, bensì quello che si può chiamare pseudo lavoro a domicilio.

SCARPA. Comprendo come i colleghi che nelle loro provincie si trovano a contatto con situazioni angosciose e spiacevoli per la esistenza di larghe categorie di lavoratori a domicilio non protetti e non tutelati, siano portati a dichiararsi immediatamente soddisfatti di qualsiasi misura che in questo campo cominci a mettere un po' d'ordine.

Però, sono d'accordo con quei colleghi i quali ritengono che il problema debba essere risolto fino in fondo. La gravità stessa del fenomeno lo richiede, essendosi determinata anche una situazione di disagio di ordine generale.

Perciò, io vorrei invitare i colleghi a considerare che, oggi, forse, noi siamo soltanto all'inizio della degenerazione di questo fenomeno. Infatti, dal campo d'azione tradizionale questo fenomeno si è spostato, estendendosi in settori industriali nei quali non si era mai verificato, né per tradizione, né per necessità.

Per questi motivi, noi non dobbiamo accettare qualunque regolamentazione che ponga un certo ordine: la situazione che oggi esiste non è statica, bensì dinamica, essa si muove costantemente e tende a portare un sempre maggior aggravamento del fenomeno, mentre noi dobbiamo cercare di limitarlo.

Ecco perché sono d'accordo con quanto ha dichiarato l'onorevole Rapelli. Anch'io ho la sensazione che questo testo — sul quale non mi sento, certo, di dare un giudizio negativo — tenda ad accettare l'esistenza del lavoro a domicilio, tanto che cerca di dargli una certa regolamentazione. Ora, il rischio che ne deriva è che il lavoro a domicilio, regolamentato in questo modo, abbia a svilupparsi in certe direzioni quanto mai dannose, mentre io sono del parere che occorra fare uno sforzo per limitare e contenere il fenomeno nella sua sfera d'azione tradizionale. Conseguentemente, sarebbe opportuno un provvedimento che renda oneroso il lavoro a domicilio.

Noi non dobbiamo dimenticare che esiste una vasta cerchia di lavoratori i quali, premiati dalle necessità economiche, accettano qualsiasi violazione contrattuale e di legge

altre volte, in questa sede, sono state sottolineate situazioni gravissime, originate, appunto, da violazioni contrattuali ed è una illusione pensare che, nel settore del lavoro a domicilio, sia possibile contenere il fenomeno, laddove riesce già difficile nel settore della aziende organizzate.

Ho ascoltato attentamente le osservazioni degli onorevoli colleghi e penso che il punto di vista di tutti possa convergere su una questione essenziale, quella di indicare entro quali limiti sia concepibile il lavoro a domicilio, vale a dire quali caratteristiche debba avere il lavoro che può essere fatto a domicilio. Una norma di questo genere mi sembra indispensabile e per questo motivo non sono del parere che si debba lasciare l'articolo 1 senza definizione esatta. Secondo me, lavoro a domicilio deve considerarsi quello che può essere fatto dall'attività del singolo lavoratore, quando il lavoratore è costretto a collegarsi con altri, allora non può parlarsi di lavoro a domicilio. In quel caso si tratta di un gruppo di lavoratori che si trasferiscono fuori dell'azienda.

Anch'io avrei da citare più di un caso: a cominciare dall'azienda Contex — per la quale ebbi a presentare, con scarso successo, una interrogazione — per finire alla tipografia di Intra, che ha trasformato in lavoro a domicilio tutto ciò che veniva effettuato nel reparto legatoria.

L'onorevole Rapelli ha accennato al fenomeno degli abusivi, ed io non posso a mia volta non rilevarne la gravità; approvo l'osservazione dello stesso onorevole Rapelli, secondo cui la maggior parte di questi lavoratori è costretta ad accettare qualunque condizione di lavoro, non avendo essi altra scelta.

Per quanto riguarda le sanzioni, pur ammettendo che esse possono apparire anche abbastanza serie, io mi domando come si possano applicarle, visto che si è riusciti ad eludere anche la legge sul lavoro straordinario. A questo proposito, sarei del parere che si indichi la sanzione per ogni tipo di infrazione, stabilendo altresì da chi e come gli evasori possano essere colpiti. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che l'Ispettorato del lavoro non può materialmente arrivare a tutto. Per esempio, io proporrei che si dia la possibilità di far ricorso alla locale stazione dei carabinieri, salvo, poi, a darne notizia all'Ispettorato del lavoro. Questo io chiederei che i carabinieri siano autorizzati a intervenire subito per colpire le infrazioni alle norme di questa legge. Sarebbe, a mio avviso, un metodo più efficace e certamente più rapido.

tanto più che l'Ispettorato del lavoro ne sarebbe ugualmente informato.

Per ultimo, mi lascia perplesso la norma secondo cui il Ministero del lavoro provvederà, entro un certo periodo di tempo, alla emanazione del regolamento. La storia dei regolamenti mi sembra un poco la tela di Penelope: io mi domando perché non si debba fare una legge completa e organica, che possa entrare in vigore immediatamente, ed evitare che, a causa del regolamento, diventi operante quando già sia superata.

DAZZI. Aggiungo soltanto alcune considerazioni a quanto hanno già detto gli onorevoli Rapelli e Scarpa, che mi hanno preceduto.

È vero che con questa legge veniamo a legalizzare quel lavoro a domicilio che noi, invece, abbiamo intenzione di ridurre al massimo, se non, addirittura, di abolire. Quando, poi, nell'articolo 7, si parla di lavoro superiore alle 8 ore per 6 giorni alla settimana, si ha veramente l'impressione che debba trattarsi di lavoro da farsi presso un'azienda e non da privati! Pensare che ci sia a domicilio la possibilità di fare un lavoro tale che vada oltre le otto ore, significa voler legalizzare una situazione che non vorremmo esistesse neppure nelle aziende!

Tuttavia, nonostante queste osservazioni, ritengo che in questo campo si debba agire con molta cautela: distinguere con sagacia il vero e tradizionale lavoro a domicilio da quello che può chiamarsi clandestino, esaminare le varie situazioni locali e incoraggiare la formazione di cooperative in quelle attività che presentano le caratteristiche chiare del lavoro a domicilio. Anch'io potrei portare il mio contributo di esempi classici di lavorazione a domicilio, a cominciare da quello dei cesti per finire a quello delle maglie. Sono attività note, alle quali si dedicano intere famiglie e che non vanno confuse con quelle che vengono portate fuori dalle fabbriche.

Allo stesso modo dobbiamo esaminare e vagliare con attenzione il caso di certi lavori che apparentemente potrebbero essere fatti nelle fabbriche e, invece, sono fatti a domicilio: esempio tipico può venirci da certe industrie dolciarie le quali, in occasione delle festività, si rivolgono a singoli lavoratori per far preparare articoli da regalo o scatole per confezioni. Questi lavori, che ricorrono un paio di volte l'anno, non possono essere fatti nelle fabbriche, sia perché sono periodici e sia perché spesso mancano i locali e le attrezzature.

Per concludere, sono dell'avviso che la legge, anziché essere fatta per regolamentare il

lavoro a domicilio, dovrebbe essere fatta per scoraggiarlo, per eliminarlo, lasciando sopravvivere soltanto il lavoro classico e tradizionalmente svolto a domicilio ed incoraggiando la formazione di cooperative, le quali possono più agevolmente trattare con gli imprenditori e con i negozi, ed evitare una dannosa concorrenza. A questa limitazione sono indotto anche dal fatto che, a mio modo di vedere, nel caso del lavoro a domicilio, non si possa parlare di forme previdenziali o assistenziali e quindi dobbiamo fare in modo che esso sia svolto in genere come attività marginale di una famiglia.

MAGLIETTA. Ho ascoltato con molta attenzione le argomentazioni di quei colleghi propensi ad un provvedimento che abolisca di fatto il lavoro a domicilio.

RAPELLI. Si ma il lavoro a domicilio che può essere fatto nelle fabbriche, non tutto il lavoro a domicilio!

ZACCAGNINI. Anch'io sono d'accordo per l'abolizione del lavoro a domicilio che sostituisce quello nelle fabbriche.

MAGLIETTA. Ed io sono perfettamente d'accordo per l'approvazione di un provvedimento il quale impedisce cose assurde e illegali: però, l'argomento, che deve essere oggetto del provvedimento, deve essere la tutela del lavoro a domicilio...

RAPELLI. D'accordo; però, bisogna prima definire quale tipo di attività possa essere svolta a domicilio.

MAGLIETTA. Sono d'accordo per la esclusione dal lavoro a domicilio di determinate forme di attività. Per esempio, per quanto riguarda il lavoro delle camiciaie, non può essere ammesso che si svolga a domicilio il lavoro per una camicia recante un marchio di fabbrica. Questa norma può benissimo essere inclusa in un comma o in un articolo del provvedimento.

Però, fatta questa affermazione, ritengo che noi si debba rimanere nell'ambito delle osservazioni e delle conclusioni del collega Buttè, pur dispiacendomi di non potermi dichiarare d'accordo con quei colleghi i quali auspicherebbero una legge e una regolamentazione molto precise. Rammento che in questo campo non abbiamo sufficienti esperienze per poter dettare disposizioni precise, e perciò per ora dobbiamo accontentarci: in seguito si provvederà ad adeguare la legge.

Anch'io convengo sull'inconveniente dei regolamenti che si fanno attendere troppo a lungo, ma confido che, in questa occasione, l'onorevole Delle Fave vorrà prendere un impegno preciso.

Per quanto riguarda la formazione delle cooperative, sono del parere che in questo campo i lavoratori rifuggano dalla cooperazione, senza considerare, poi, che le cooperative porterebbero, inevitabilmente, a concessioni di lavoro in subappalto, che renderebbero più grave e complesso il fenomeno che noi vogliamo disciplinare.

La mia proposta è di dichiarare chiusa la discussione generale, tenendo presenti, nell'esame degli articoli, due principi fondamentali: la necessità di tutelare il lavoro a domicilio; l'opportunità di escludere nel modo più assoluto la utilizzazione dei locali degli imprenditori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BUTTE, Relatore. Devo ringraziare caldamente la onorevole Noce perché veramente mi ha sostenuto nella mia fatica. Ho ascoltato con grande interesse quanto è stato detto non tanto dal punto di vista specifico degli articoli, che sono da esaminare e da perfezionare, quanto dal punto di vista generale.

A suo tempo, siamo arrivati alla conclusione che occorreva adattare una legge alle circostanze e non formulare una legge che abolisse lo stato di fatto. Siamo d'accordo che la situazione dovrebbe essere diversa; ma dato che essa è in questi termini ed è estremamente complessa, che cosa possiamo fare? Il lavoro a domicilio non è più quello tradizionale. Giustamente l'onorevole Gitti ha detto che con questa legge verremmo a regolare l'80 per cento dei casi. La percentuale sarà più o meno alta, ma ritengo fermamente che la maggiore imponenza del fenomeno dovrebbe venire arginata.

Io sono d'accordo con quanti hanno ritenuto che l'articolazione sia troppo scheletrica. Mi riservo di dare in sede di esame degli articoli delle spiegazioni. È vero che essa è sintetica, però, se si pone mente alla caratteristica dinamica delle Commissioni provinciali che dovrebbero vigilare, si noterà che queste sono in grado di esplicare il loro compito. Gli strumenti li hanno. Infatti vi è una elencazione delle ditte che permette un eventuale intervento contro quelle che non sono in possesso della licenza per poter dare il lavoro a domicilio: vi è, inoltre, una elencazione dei lavoratori, ai quali si potrà benissimo rilasciare una specie di brevetto relativo alla loro qualifica di lavoratori a domicilio.

È stata immaginata una situazione di estrema vigilanza, ma anche di grande elasticità, provincia per provincia: non possiamo, in-

fatti, fare una casistica, perché in tal caso, secondo me, non ne verremmo fuori, data la varietà delle situazioni. Se facessimo l'elenco di tutte le difficoltà, di tutte le remore e di sattenzioni non potremmo legiferare.

Rispondo rapidamente alle considerazioni che sono state fatte sulla questione dei contratti collettivi. Qui bisogna distinguere: se vogliamo, o meno, parificare la situazione dei lavoratori a domicilio rispetto a quella dei lavoratori dell'industria. Facciamo un esempio: le capsule che vengono date da lavorare a domicilio riguardano una lavorazione che possiamo comprendere nella meccanica: si potrebbe applicare, quindi, a questi lavoratori a domicilio il contratto collettivo del settore meccanico, in modo da scoraggiare l'imprenditore a servirsi di manodopera al di fuori dell'azienda, dato che arriverà un momento in cui le capsule, che oggi sono fatte confezionare a domicilio, verranno a costare di più di quello che costerebbero organizzando un apposito reparto nella fabbrica. Si avrebbe, come conseguenza, la cessazione di questo tipo di lavoro a domicilio e l'imprenditore sarebbe costretto a trovare un nuovo sistema di lavoro.

Sui contratti debbo, poi, notare che si tratta di regolare un elenco di paghe, uguali a quelle previste dagli altri contratti, che la Commissione dovrà esaminare.

Circa i rilievi espressi sull'alinea 3 del 3° comma dell'articolo 3, faccio osservare che le associazioni sindacali e la Commissione per il lavoro a domicilio esamineranno di volta in volta se vi siano cautele sufficienti per il lavoratore. In questo senso si è parlato di contratto collettivo.

Che poi tale contratto non diventi nazionale, siamo d'accordo, dato che si tratta di lavorazioni eseguite in determinate province con caratteristiche peculiari difficilmente riscontrabili altrove. Dobbiamo, quindi, dare all'ispettorato del lavoro e ai membri della Commissione la possibilità di effettuare un controllo e di stabilire che per ogni determinata lavorazione il lavoratore riceve la corrispondente paga.

Per quanto riguarda l'anticipo nella consegna, è evidente che essa non presenta alcuna convenienza per il committente, poiché in tal caso egli deve indicare tale consegna sull'apposito libretto....

REPOSSI. È naturale, quindi, che il committente rifiuti tale consegna.

BUTTE, Relatore. Si capisce. Sul libretto dovrebbe essere indicata, in caso di consegna

anticipata, una cifra comprendente le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo o notturno. Il principio informatore del nuovo testo è quello di scoraggiare la consegna anticipata.

Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Zaccagnini. Certo sarà difficile andare a toccare determinati lavori che si svolgono in condizioni particolari. Ripeto, però, che noi non dobbiamo seguire la chimera di organizzare in modo perfetto il lavoro a domicilio per poterlo controllare, altrimenti non riusciremo nel nostro intento.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Rappelli sono fondamentali, ma esse sono ispirate da un altro orientamento. È vero che, in ordine a quanto viene osservato, potremmo benissimo chiamare in causa anche i lavoratori e assoggettarli ad una certa disciplina. Per me questo è implicito nel fatto che essi hanno l'obbligo di iscriversi e quindi di denunciare le condizioni in cui lavorano. Ripeto, le associazioni sindacali sono chiamate ad un lavoro attivo, nel senso che, avendo in mano lo strumento legale, debbono efficacemente intervenire.

L'onorevole Scarpa ha detto che noi aggraveremo la situazione. Mi limito a dire che abbiamo la buona volontà di ridurre e non di sviluppare il lavoro a domicilio. Sono d'accordo nell'affermare il principio che il lavoro a domicilio deve essere fatto dal singolo, ma naturalmente il singolo può associare qualche suo familiare. Ad ogni modo, in sede di regolamento si potrà studiare una definizione più precisa.

Circa gli ispettorati del lavoro e l'intervento dei carabinieri, posso affermare, secondo quanto risulta dall'inchiesta attualmente in corso sulle condizioni dei lavoratori dell'industria, che l'ispettorato del lavoro svolge un'attività lodevole e che ha a sua disposizione la squadra giudiziaria. Si tratterà, quindi, di chiedere un aumento di organico.

Quanto ha detto l'onorevole Dazzi ci riporta alla questione generale. Perciò mi rimetto a quanto ho detto sull'argomento.

Per quanto riguarda, infine, la sollecitazione a costituire delle cooperative, concordo con quanti osservano che ciò è da scoraggiare, perché così si aggraverebbe il problema, senza tutelare efficacemente gli interessi dei lavoratori a domicilio e l'economia nazionale.

Concludo chiedendo che il Governo esprima il suo parere e le sue intenzioni.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Devo innanzi

tutto dichiarare che il Governo mantiene le perplessità già espresse al termine della prima fase della discussione; le mantiene sullo stesso testo con tanto entusiasmo elaborato dal comitato ristretto; ma le mantiene, soprattutto, dopo la discussione avvenuta oggi, dalla quale mi pare di poter evincere che non vi è una proposta di legge unica, almeno come impostazione generale e come obiettivi da raggiungere.

La ragione fondamentale per la quale il Governo mantiene le sue perplessità è questa: esso vuole ancora essere convinto, ascoltando i colleghi della Commissione, che per questa via andiamo a tutelare e non a danneggiare i lavoratori. L'onorevole Gitti ha detto che, approvando questo testo, certamente non ci metteremo contro i lavoratori. Ho i miei dubbi. Siamo partiti da un presupposto fondamentale insisto nelle proposte Pastore e Di Vittorio, anche se vi era una certa contraddizione tra il titolo delle proposte stesse e la relazione: eliminare il lavoro a domicilio nella sua forma patologica. Qui invece si vuol correre il rischio di finire per uccidere il lavoro fisiologico, quello che è la ricchezza della nostra situazione economica tradizionale. Uccidendolo, si finirebbe col danneggiare sostanzialmente il lavoratore a domicilio.

Lo sforzo che, a mio avviso, dovremmo fare è di metterci sulla linea della tutela di tale lavoro. Il primo problema che viene in discussione è proprio la definizione del lavoro a domicilio. Ho letto il testo preparato dal relatore, che per altro non modifica gran che le due proposte originarie. Egli fa di ogni erba un fascio, perché non classifica né settorizza il lavoro, ma si limita a comprendere il lavoro a domicilio in tutte le sue gamme e in tutti i suoi aspetti. Eravamo invece partiti dal presupposto che dovevamo colpire ed eliminare, per le vie più idonee, quel tipo di lavoro a domicilio che, decentrato dalle fabbriche, rappresenta una concorrenza per i lavoratori delle fabbriche e uno sfruttamento gravissimo degli stessi lavoratori a domicilio che sono danneggiati dalla volontà speculativa dell'imprenditore. Non esiste però soltanto questo tipo di lavoro a domicilio. Esistono tipi di lavoro occasionale e tradizionale. Il punto è di vedere quali sono i criteri di individuazione dei tre tipi di lavoro: occasionale, tradizionale e, diciamo così concorrenziale, quello che esce dalla fabbrica per fare concorrenza ai lavoratori impiegati in situazione normale. Dovremmo individuare questi criteri. Non so se basti il criterio del marchio di fabbrica, come ha prospettato l'onorevole

Maglietta. Mi parrebbe che un criterio di individuazione di tali tre tipi diversi di lavoro a domicilio potrebbe essere quello della manualità assoluta per il lavoro occasionale, della manualità integrata dall'ausilio di macchine semplicissime per quello tradizionale e dell'impiego dei macchinari mossi da agenti inanimati (energia, ecc.) per il lavoro a domicilio che noi vogliamo e dobbiamo in ogni modo perseguire. Se non troviamo un criterio distintivo, preciso e chiaro, tra i diversi tipi di lavoro a domicilio e facciamo di ogni erba un fascio, corriamo il rischio di danneggiare indistintamente tutti i lavoratori della categoria.

Una volta distinti i vari tipi di lavoro a domicilio e una volta chiarito che la linea fondamentale che dovremo seguire — tale è l'avviso del Governo — è quella di colpire il terzo tipo, si potranno integrare alcune norme di ordine previdenziale e di tutela generale, già esistenti (articolo 2128 del codice civile, il quale si richiama al titolo secondo del codice del lavoro se e in quanto applicabile: la contrattualistica comune collettiva dovrebbe vedere quali di tali norme sono travasabili nei contratti collettivi e quali no). Bisogna integrare tali disposizioni di legge con grande cautela, tenendo presente il presupposto che non bisogna distruggere, perché non sono distruggibili, i due primi tipi di lavoro a domicilio. Distruggendoli, noi renderemmo un grave danno ai lavoratori ed alla economia nazionale. Non dimentichiamo che per queste vie si alimentano molte correnti di esportazione, che danno miliardi di valuta all'Italia. Occorre integrare le norme se ed in quanto sono applicabili, dicevo. Infatti, ho i miei dubbi che nel primo e secondo tipo di lavoro a domicilio si possa parlare di tutela previdenziale in caso di disoccupazione, dal momento che non si può ammettere che per essi si possa usare il termine disoccupazione. Altrettanto penso per quanto riguarda gli assegni familiari. Per garantire che non vi siano pseudo rapporti di lavoro, fraudolenti, a beneficio del datore di lavoro, un correttivo potrebbe essere quello che la parte economica dell'assistenza malattia venga a gravare sull'imprenditore. Insomma, si possono trovare accorgimenti per completare la tutela dei due tipi di lavoro a domicilio; per il terzo invece bisogna andare in fondo ed agire in profondità. Non so se sia bene, una volta individuato quale deve essere considerato terzo tipo di lavoro a domicilio, che noi dobbiamo drasticamente perseguire, abolire tale lavoro mediante un articolo di legge. Il lavoro di que-

sto tipo si imboscherebbe, diventerebbe lavoro nero, e i compiti di vigilanza degli ispettori del lavoro sarebbero resi più difficili e complicati, senza considerare che il lavoratore sarebbe maggiormente sfruttato. A me pare molto più consentanea la tesi di coloro che pensano che gli addetti al terzo tipo di lavoro a domicilio possano essere meglio tutelati se parifichiamo il loro lavoro a quello dei lavoratori dipendenti. Il Governo non può accettare la tesi che partendo da una definizione indiscriminata, la quale raccoglie tutti, *oves et boves*, senza distinzione, considera il lavoro effettuato fuori della fabbrica senz'altro a domicilio e vuole a tutti gli effetti (ferie, orario, straordinario, tutela previdenziale, ecc.) la parificazione con il lavoro interno. Se facciamo la distinzione fra le diverse specie di lavoro a domicilio, e ci limitiamo al terzo tipo, il testo del relatore sarà accolto dal Governo, perché è l'unico modo per stroncare e mettere in condizioni di non convenienza il sistema del lavoro fuori delle fabbriche. Tra l'altro mi pare che vi sia una grave incongruenza. Si è molto discusso che cosa significhi quel famoso contratto che la Commissione dovrebbe esaminare ed accettare per ammettere il datore di lavoro a fruire della qualifica di datore di lavoro a domicilio. Il relatore nel rispondere agli interventi nella discussione ha attutito la posizione: non si tratta di contratto collettivo, ma di patto più o meno aziendale.

Ho un'esperienza particolare sui patti aziendali. Nella mia provincia avevamo a disposizione l'E.N.P.I., dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale dava le forniture per i cappelli di paglia. Io mi sono interessato molto della questione ed ho detto: « Non effettuate le forniture, se prima non vi garantite che i patti aziendali siano stati stipulati ». I patti aziendali furono stipulati alla vigilia delle forniture, ma siccome quei famosi patti non sono contratti e non hanno validità *erga omnes*, gli organi di vigilanza non poterono intervenire. Praticamente le cose sono rimaste allo *status quo*. D'altra parte, mi sapete dire come si fa ad ovviare a questa incongruenza? Il datore di lavoro a domicilio si presenta alla commissione e chiede di essere abilitato a dare questo lavoro. La commissione risponde: « Se non ci dimostra che ha stipulato un patto o contratto più o meno collettivo, non può essere abilitato a svolgere questo tipo di attività ». Occorre inoltre tener presente che la commissione si rivolge a me singolo, mentre dovrebbe rivolgersi alle categorie. Si tratta,

quindi, di una forzatura che non è possibile accettare.

È stato esaminato anche il problema degli ispettorati del lavoro. Colgo l'occasione per dare una buona notizia. Dopo lunghe trattative col Ministero del tesoro e con gli istituti previdenziali abbiamo finalmente varato un provvedimento in base al quale il numero dei dipendenti degli ispettorati viene aumentato del 50 per cento, senza aggravio per lo Stato. Abbiamo già bandito i concorsi, per cui potremo contare su ispettorati in grado di poter efficacemente funzionare. Ma un pronto intervento degli ispettorati è reso difficile dall'incertezza interpretativa, la quale non dipende da mancate disposizioni del Ministero del lavoro, ma da sentenze avverse della magistratura, e proprio in fatto di lavoro a domicilio. Al Ministero stiamo effettuando una raccolta di sentenze delle magistrature avverse agli interventi dei nostri ispettorati che vanno ad individuare di fatto il lavoratore a domicilio in base all'articolo 2186 del codice civile.

Quindi, noi andremmo veramente a mettere in subbuglio un campo troppo vasto quale è quello del lavoro a domicilio con dei risultati defatiganti per lo stesso lavoratore e non so con quale efficacia.

Se la Commissione intende distinguere e individuare bene il campo di applicazione del provvedimento attraverso la definizione precisa del lavoro a domicilio, se vuole integrare le norme di previdenza e di tutela del primo e secondo tipo di lavoro a domicilio e invece perseguire con criteri di effettiva praticità il terzo tipo, il Governo è favorevole e si mette a disposizione della Commissione. Se invece altri fossero i criteri, se non si dovesse fare la distinzione dei diversi tipi di lavoro a domicilio e quindi non si desse la possibilità agli ispettorati di una efficace vigilanza, allora il Governo dovrebbe chiedere il non passaggio agli articoli. Detto questo, il Governo aspetta ora le decisioni della Commissione: faccio presente che se la Commissione ritiene di rimanere sul piano da me illustrato, il Governo si riserva di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione, con preghiera agli onorevoli colleghi di presentare gli emendamenti alla segreteria della Commissione, perché essa provveda a farli stampare e distribuire. In sede di esame degli articoli rimane inteso che ognuno potrà esprimere nel modo più ampio la propria opinione sugli emendamenti che il Governo intende presentare.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Pagamento mensile anticipato delle rate di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Pastore e Morelli: « Pagamento mensile anticipato delle rate di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Il relatore, onorevole Repossi, ha facoltà di svolgere la relazione.

REPOSSI, Relatore. La proposta in discussione mira a rendere più agevole la riscossione della pensione della previdenza sociale. I proponenti sono stati mossi dalla considerazione che, specie nelle grandi città, il pensionato deve sottoporsi a lunghissime file davanti agli sportelli e pertanto hanno proposto che il pagamento della pensione venga fatto a mezzo di assegni trasferibili e che il pagamento stesso sia trasformato, da bimestrale, in mensile.

Per quanto riguarda il pagamento mensile anziché bimestrale, specie trattandosi di pagamento anticipato, non so proprio quale beneficio ne verrebbe agli interessati: sia per il disturbo, che verrebbe ad essere più frequente, sia agli effetti di eventuali rischi del coniuge sopravvissuto alla morte del pensionato, infatti, non c'è possibilità di recupero per il pagamento avvenuto in anticipo, perché la reversibilità, come è noto, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso.

Il sistema del pagamento bimestrale anticipato fu introdotto nel 1949, per iniziativa del Ministero del lavoro: non riesco proprio a comprendere per quale motivo si voglia ritornare al vecchio sistema.

A queste considerazioni, c'è da aggiungere il maggior onere che deriverebbe all'Istituto della previdenza sociale, il quale paga 30-35 lire per ogni operazione di pagamento presso gli uffici postali, con un onere annuo complessivo di cinquecento milioni all'incirca; evidentemente, quest'onere, con la forma di pagamento mensile, verrebbe ad essere raddoppiato.

E veniamo al sistema di pagamento. Si parla di assegno trasferibile o di sistema analogo a quello praticato dallo Stato per i suoi pensionati. Innanzitutto, c'è da vedere su chi ricadrebbe la responsabilità dello smarrimento di un assegno: sul lavoratore che non lo ha ricevuto o sull'Istituto che ha emesso

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

l'assegno? In considerazione di questa difficoltà, si è cercato di ripiegare sul sistema adottato dallo Stato. E quale è il sistema adottato dallo Stato? Lo Stato chiede al pensionato presso quale ufficio postale o bancario desidera che avvenga il pagamento. In base al desiderio espresso, lo Stato rilascia al pensionato non un assegno — perché non ammette la trasferibilità dell'assegno — ma un avviso di pagamento. Il pensionato, a sua volta, può delegare un congiunto o una persona qualsiasi, perché l'ufficio pagatore è sempre il medesimo.

Ora, quale è il sistema adottato dall'Istituto della previdenza sociale? Esso consiste in un certificato di pensione permanente. E dove deve essere riscossa la pensione? Dove ha scelto l'interessato. Come? In un modo semplice l'Istituto della previdenza sociale manda un assegno annuale con scadenza bimestrale, l'interessato si reca all'ufficio postale prescelto e con la sola apposizione di una firma può riscuotere. Inoltre, in base a recenti accordi intervenuti fra l'I.N.P.S. e il Ministero del lavoro, l'interessato può anche delegare un altro per la riscossione — non ha che da compilare, una volta tanto, un modulo, senza ulteriori preoccupazioni. Per autenticare la sua firma, basta il sindaco, il maresciallo dei carabinieri o anche un semplice vigile urbano, un'autorità qualsiasi che possa garantire l'ufficio postale che chi ha apposto la firma è il titolare della pensione.

Il certificato di esistenza in vita è richiesto una volta all'anno. Il disturbo è dunque limitato a un certificato di esistenza in vita ogni anno ed eventualmente alla delega che viene riportata sull'ordine di pagamento, presso l'ufficio postale. Il pagamento, inoltre, può essere eseguito anche dalla banca, ove l'interessato abbia un suo conto corrente. Le norme che regolano tale pagamento sono identiche a quelle della riscossione presso gli uffici postali. L'interessato, per esempio, dice di voler riscuotere presso l'agenzia A della Banca commerciale italiana e l'istituto dà ordine di pagamento a questa agenzia. Come vedete, vi sono due sistemi pressoché identici. Ora qual è la questione? Se non si vuole arrivare agli assegni trasferibili, che comportano notevoli inconvenienti, la questione riguarda i grandi centri e non i piccoli. Si tratta di evitare gli ammassamenti davanti agli sportelli. Come si può raggiungere questo scopo? Soltanto mediante la collaborazione del Ministero delle poste che, in linea generale, esegue i pagamenti. Gli uffici postali anziché effettuare i pagamenti in cinque o sei giorni, dividendo

i pensionati a seconda della lettera iniziale dei loro cognomi, dovrebbero distribuire tali pagamenti in un periodo di circa trenta giorni, facendo affettuare anche il lavoro in ore pomeridiane, dopo aver preso accordi con l'Istituto della previdenza sociale e col Ministero del lavoro, perché eventualmente abbiano a pagare quel *quid* di servizio occorrente per snellire e accelerare il pagamento delle pensioni.

Il problema mi pare che si possa risolvere invitando il Ministero del lavoro a prendere accordi con quello delle poste perché la riscossione delle pensioni sia facilitata.

Concludendo, mi dichiaro contrario alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. In generale sarei favorevole al pagamento mensile anticipato delle rate di pensione. Il relatore ha fatto presente la maggiore spesa e vi è il fatto che chi ha la possibilità di vivere diversamente, con l'aiuto di qualche altra entrata o pensione più consistente, preferisce praticamente disturbarsi una volta ogni due mesi. Però, io ammetterei la facoltà per coloro che fruiscono di una pensione molto bassa (per esempio, 5 mila lire), di poterla ritirare mensilmente per poter far fronte, più facilmente, alle esigenze della vita.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La facoltà finisce per rendere ancora più difficile la situazione. Essa è peggiore della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dalle lettere pervenute e anche dai contatti avuti con i pensionati si aveva l'impressione che le lamentele maggiori riguardano la fila agli sportelli delle poste. Tale fenomeno non accade nei piccoli centri, dove il numero limitato dei pensionati e la ramificazione postale consentono un servizio rapido di pagamento. Il fenomeno si presenta, invece, con una certa gravità, nelle grandi città, per le quali occorre provvedere. Ora a me sembra che, poiché abbiamo dei pensionati della previdenza sociale che devono andare a riscuotere la pensione ogni due mesi, ci debba essere la possibilità tecnica degli uffici postali di scaglionarli in modo tale che non ci sia un affollamento in determinati giorni. Attualmente cosa avviene? Avviene che il giorno 15 del mese vengono pagate le pensioni a coloro il cui cognome comincia con le lettere dalla A alla C, il giorno 16 a coloro il cui cognome comincia con le lettere dalla D alla L, ecc. In tal modo si fa obbligo a centinaia di persone di andare tutte nello stesso

giorno all'ufficio postale. Di fronte a questo inconveniente i pensionati protestano, per cui ritengo che la proposta dell'onorevole Repossi possa essere accolta. Se si riuscisse ad ovviare alle file dinanzi agli uffici postali delle grandi città, avremmo ottenuto un risultato che va incontro alle richieste dei pensionati.

GITTI. Sono d'accordo nel sottolineare che il problema fondamentale è quello di evitare le soste e le file agli uffici postali. Per l'obiettivo, ricordo che in una serie di incontri con i rappresentanti del Ministero del lavoro si era già affrontata la faccenda del pagamento mensile delle pensioni.

Resta, però, l'altro aspetto della proposta di legge. Scusate se ancora una volta faccio appello alla mia esperienza, ma essa mi consente di dire che l'idea del nostro Presidente di fissare più giorni per la riscossione della pensione è già stata attuata in alcune città.

PRESIDENTE. Non è esatto, poiché il pagamento viene effettuato in alcuni giorni determinati, mentre si potrebbe usufruire dell'intero periodo di 60 giorni del bimestre.

GITTI. Ma è facile capire che il fenomeno delle file e delle soste si crea lo stesso. Bisogna, infatti, tener presente che vi sono pensionati che riscuotono delle pensioni relativamente elevate, ma che la gran massa riscuote pensioni fra le 8 e le 15 mila al mese e verso il 20 non ha più un soldo. Potete essere certi che il giorno stabilito per l'apertura delle riscossioni i pensionati correranno tutti in blocco agli sportelli degli uffici postali senza rispettare il turno loro prefissato. Perciò noi non riusciremo a contenere il fenomeno.

PENAZZATO. Ad ogni modo, si tratta di problema tecnico, non legislativo.

GITTI. Posso essere d'accordo che si possa tentare di risolvere il problema, come si è fatto, in sede amministrativa. Però bisogna tener presente che, se vogliamo evitare il fenomeno che denunciavamo, è necessario trovare il sistema per evitare le file. L'onorevole Repossi ha detto che il pagamento delle pensioni agli statali avviene anche presso le banche. Non capisco perché le banche non possono fare il servizio che fa il Ministero delle poste per il pagamento delle pensioni della previdenza sociale. Se le banche facessero tale servizio, probabilmente circa la metà dei pensionati non si servirebbe più degli uffici postali.

ROBERTI. Trovo che l'istanza dei beneficiari è duplice: il mezzo della riscossione sia più agevole e meno defaticante, la rata sia mensile. Le lamentele che giungono da parte dei beneficiari delle pensioni della previdenza

sociale in merito alla rata bimestrale sono di pubblica conoscenza. Io sono, quindi, favorevole anche all'altra parte della proposta di legge, quella riguardante la ricostituzione della rata mensile anticipata.

PRESIDENTE. Per quale ragione? il pagamento è anticipato.

ROBERTI. Va bene, ma vi è sempre la differenza del bimestre che danneggia. L'istanza dei beneficiari è di stabilire la rata mensile: tutti i pagamenti si fanno così, perché il mese è l'unità di misura del tempo rispetto ai pagamenti.

PRESIDENTE. Se spostassimo da bimestrale a mensile il pagamento delle pensioni, avremmo della gente che non sarebbe contenta.

ZACCAGNINI. Ritengo che a questo punto della discussione potremmo concludere. Siamo tutti persuasi che si tratta di un problema che può essere risolto in via amministrativa. Raccomandiamo, quindi, al Ministero del lavoro di interessarsi del problema presso il Ministero delle poste e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto senz'altro la vostra raccomandazione. Come il vostro presidente sa, sono già in corso trattative fra il Ministero e l'Istituto di previdenza per cercare di risolvere il problema. Prenderò occasione dalla vostra sollecitazione per fare in modo che si giunga presto alla soluzione.

PRESIDENTE. Ritengo che la discussione possa essere rinviata per consentire al Governo di risolvere per quanto possibile, in via amministrativa, gli inconvenienti lamentati dai proponenti, riservandosi di riportare in discussione la proposta di legge qualora se ne dimostri, ulteriormente, la necessità. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

BERLOFFA ed altri: « Inclusionione delle casse mutue provinciali di Trento e Bolzano fra gli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

legge 4 agosto 1955, n. 692 » (Modificata dalla
A Commissione permanente del Senato)
(2161-B)

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 40 |
| Maggioranza | 21 |
| Voti favorevoli | 40 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

e del disegno di legge.

« Trattamento di previdenza per gli addetti
ai pubblici servizi di telefonia in concessione »
(Approvato dalla X Commissione permanente
del Senato) (2515)

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 40 |
| Maggioranza | 21 |
| Voti favorevoli | 40 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alle votazione:

Agrimi, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli
Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bufardeci,
Buttè, Camposarcuno, Ceravolo, Chiarolanza,
Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fer-
nando, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio,
Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano
Nadia, Gitti, Gui, Lizzadri, Maglietta, Noce
Teresa, Penazzato, Rapelli, Repossi, Roberti,
Rubinacci, Santi, Scalia, Scarpa, Simonini,
Storchi, Tognoni, Venegoni, Zaccagnini e
Zamponi.

Sono in congedo:

Macrelli e Pastore.

La seduta termina alle 19.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI